

gratificazioni e per ricompense d'ordine vario concernenti i servizi straordinari. Tenga per fermo dunque che non solo il ministro, ma tutta l'amministrazione usa la equanimità, che è necessaria, con chi ha lavorato più di quanto avrebbe dovuto.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami ella ha chiesto di parlare per fatto personale?

BELTRAMI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Accenni il suo fatto personale.

BELTRAMI. Il fatto personale è questo: che l'onorevole ministro ha attribuito a me di avere usato verso lui espressioni non parlamentari...

LACAVA, ministro delle finanze. ...Non del linguaggio parlamentare!...

BELTRAMI. Ora io dico che era ben lontano da me il pensiero di attribuire all'onorevole ministro...

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale!...

BELTRAMI. Del resto sono contento delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 168, in lire 5,428,900.

Onorevole ministro, c'è l'ordine del giorno dell'onorevole Eugenio Chiesa ed altri. La prego di dichiarare se lo accetta.

LACAVA, ministro delle finanze. Le mie dichiarazioni sono state ispirate da un senso di benevolenza verso gl'impiegati, ma io non posso accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami mantiene, o ritira, l'ordine del giorno?

BELTRAMI. Veramente non ne avrei incarico dall'onorevole Eugenio Chiesa, ma, ad ogni modo, lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 168 s'intende approvato in lire 5,428,900.

Capitolo 169. Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 54,120.

Capitolo 170. Spese d'ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 132,950.

Capitolo 171. Compenso agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero e compenso agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio, lire 300,000.

Capitolo 172. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale, lire 18,000.

Capitolo 173. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, lire 180,000.

Capitolo 174. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane, lire 140,000.

Capitolo 175. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 23,000.

Capitolo 176. Spese pel collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali, lire 48,000.

Capitolo 177. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio, lire 7,000.

Capitolo 178. Restituzione di diritti all'esportazione (*Spesa obbligatoria*), 1,900,000 lire.

Capitolo 179. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, e la convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (*Spesa d'ordine*), 1,500,000 lire.

Capitolo 180. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 115,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 181. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116), lire 41,000.

Capitolo 182. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (*Spesa obbligatoria*), lire 18,975,000.